



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del

In vigore dal

ALLEGATO A)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI

SOMMARIO

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti degli Anziani

Articolo 2 - Nomina

Articolo 3 - Durata

Articolo 4 - Revoca

Articolo 5 – Incompatibilità ed esclusioni

Articolo 6 - Compiti e funzioni del Garante

Articolo 7 – Relazione al Consiglio Comunale

Articolo 8 - Accessibilità

Articolo 9 - Indennità

Articolo 10 - Obblighi di privacy e trasparenza

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI

Nell'ambito del Comune di Ferrara è istituito il **Garante dei diritti degli Anziani** (di seguito denominato "**Garante**") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - NOMINA

Il Sindaco nomina il Garante, con proprio provvedimento, ad esito di apposita procedura ad evidenza pubblica, scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche e/o sociali o pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative, psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio cittadino, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina dei consiglieri comunali.

ARTICOLO 3 - DURATA

Il Garante resta in carica per 3 anni e opera in regime di *prorogatio* secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

ARTICOLO 4 - REVOCA

Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.

ARTICOLO 5 - INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONI

Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

ART 6 - COMPITI E FUNZIONI DEL GARANTE

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Le funzioni del Garante sono le seguenti:
 - a) vigila sull'applicazione a livello cittadino di tutte le norme, interne ed internazionali, adottate in materia di tutela dei diritti delle persone anziane, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Ferrara;
 - b) sostiene ogni iniziativa volta a prevenire ed impedire ogni discriminazione tra anziani e ad assicurare alle persone anziane l'erogazione di prestazioni adeguate atte a soddisfare il diritto alla salute e il miglioramento della qualità di vita;
 - c) vigila e favorisce, in collaborazione con la struttura comunale competente e con i gestori ed operatori del settore, siano essi singoli o associati, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali degli anziani, quali l'assistenza sanitaria e le prestazioni sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
 - d) promuove, in collaborazione con la struttura comunale, azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti degli anziani nella città di Ferrara, nonché la diffusione di una cultura basata sulla centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti degli anziani a partire da servizi, progetti e iniziative del Comune di Ferrara;
 - e) segnala ogni forma di discriminazione tra le persone anziane, di qualsiasi natura siano e in qualsiasi ambito esse avvengano, all'Autorità responsabile di garantire la tutela dei diritti in ciascun luogo o struttura specifica;
 - f) cura, tramite la collaborazione con le Istituzioni preposte, che alle persone anziane siano garantite pari opportunità nell'accesso ai diritti senza alcuna distinzione di genere, nazionalità, origine etnica, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, caratteristiche genetiche, condizioni sociali o di salute, disabilità, o altro fattore identitario, con particolare attenzione ai soggetti che hanno difficoltà a trovare ascolto;
 - g) segnala ai competenti organismi dell'Amministrazione locale e centrale presenti nel territorio cittadino tutte le iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti degli anziani;
 - h) promuove la partecipazione e l'ascolto di persone anziane a livello individuale e collettivo in qualsiasi ambito anche sindacale vengano prese decisioni che li riguardino direttamente o indirettamente;
 - i) coordina la propria attività con le omologhe figure di garanzie eventualmente istituite a livello nazionale e/o regionale;
 - l) può attivare azioni e progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti degli anziani in collaborazione con la struttura comunale;
 - m) può partecipare/collaborare e, ove possibile, promuovere iniziative collegate alla Giornata degli Anziani.

ARTICOLO 7 – RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Il Garante riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività svolta.

ARTICOLO 8 – ACCESSIBILITÀ

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione del Garante una casella di posta elettronica e una casella di posta cartacea presso l'ufficio URP del Comune.

ARTICOLO 9 – INDENNITÀ

La funzione del Garante è gratuita. Lo stesso opera senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio del Comune.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DI PRIVACY E TRASPARENZA

1. In materia di trattamento di dati personali il Garante è tenuto al rispetto delle indicazioni provenienti da almeno tre diversi ambiti normativi:

- Trasparenza: D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.;
- Protezione dati personali: D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. aggiornato con le modifiche introdotte dal REGOLAMENTO UE 2016/679;
- Pubblicità legale e accesso agli atti: Legge n. 241/1990 e art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679, che qui si richiamano sinteticamente:

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
- minimizzazione dei dati: ossia i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione: ossia è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.